



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

N. 709

DETERMINAZIONE

del 02 ottobre 2026

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PISTA DI ATLETICA IN LOCALITÀ BEILA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA HESSE S.R.L. CUP: C95B22000030001 – CIG: BA3FF73840

Il sottoscritto MAZZA FRANCESCO, Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici;

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 268 del 19/11/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "*Realizzazione nuova palestra e spogliatoi a servizio della pista di atletica leggera in località Beila*", redatto dal personale del Dipartimento Lavori Pubblici quali progettisti opere architettoniche, dall'ing. G. Russo progettista strutturale e dall'ing. G. Ferrero progettista impiantistico, comportante una spesa complessiva di € 1.300.000,00 di cui € 1.022.527,20 per lavori;
- la spesa complessiva di € 1.300.000,00 è così finanziata:
 - ✓ € 805.608,92 con contributo regionale a valere sull'Accordo di Programma per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale – Territorio delle valli cuneesi – Avviso pubblico, anni 2023-2025 – Risorse FSC 2021/2027 di cui all'Accordo per la Coesione della Regione Piemonte" approvato con decreto n. 13 del 4 febbraio 2025 del Presidente della Giunta Regionale stanziato al capitolo di uscita 2286/10 ed al capitolo di entrata 707/0 del bilancio corrente;
 - ✓ € 200.000,00 con finanziamento dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC), con totale abbattimento degli interessi, nell'ambito del bando "Tasso zero Sport Missione Comune 2025" stanziato al capitolo di uscita 2286/8;
 - ✓ € 100.000,00 con fondi comunali stanziati al capitolo di uscita 2286/3;
 - ✓ € 94.391,08 con fondi comunali stanziati al capitolo di uscita 2286/13;
 - ✓ € 100.000,00 con fondi comunali stanziati al capitolo di uscita 2286/15;

- il Responsabile Unico di Progetto è il dipendente Ing. Francesco Mazza, nominato con provvedimento interno prot. n. 0026208 del 17/06/2025;
- il Direttore dei Lavori è il dipendente geom. Cristian Tomasiello, nominato con provvedimento interno prot. 0051953 del 04/12/2025;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è C95B22000030001;
- il progetto è previsto nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche inserito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 25/11/2024, nonché le successive variazioni;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 317/2026 sono stati aggiudicati i lavori di “REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PISTA DI ATLETICA IN LOCALITA’ BEILA” (CUP: C95B22000030001 - CIG: BA3FF73840) all’operatore economico GRUPPO ITQ S.r.l. con sede in Spresiano (TV) - Via Della libertà 5/E, per un importo di € 836.888,67 compresi oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, in applicazione del ribasso offerto sull’importo a base di gara pari al 18,656%;

Dato atto che:

l’operatore economico GRUPPO ITQ S.r.l. con sede in Spresiano (TV) - Via Della libertà 5/E, con nota prot. n. 0035447 del 07/08/2026, ha richiesto di essere autorizzata a subappaltare alla ditta Hesse S.r.l., con sede in corso Andrea Podestà n. 12/b, Genova, l’esecuzione di opere di impiantistica meccanica ed elettrica, riconducibili alle categorie OS30, OS28 e OS3 per un importo presunto di € 175.000,00 (di cui € 3.500,00 per oneri della sicurezza) così suddiviso:

-	OS30	Impianti elettrici	€	96.103,76;
-	OS28	Impianti termici	€	33.580,49;
-	OS3	Impianti idrico sanitari	€	45.315,75.

- ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, nei documenti di gara sono state individuate le prestazioni che devono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto;
- le lavorazioni relative agli impianti elettrici oggetto della richiesta di subappalto rientrano nella categoria OS30, subappaltabile nella misura del 100%, e l’importo complessivo delle lavorazioni subappaltate nella medesima categoria risulta pari a circa il 58,42% del relativo importo di categoria, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla documentazione di gara;
- le lavorazioni relative agli impianti termici oggetto della richiesta rientrano nella categoria OS28, subappaltabile al 100%, e l’importo complessivo delle lavorazioni subappaltate nella medesima categoria risulta pari a circa il 32,83% del relativo importo di categoria, nel rispetto del limite previsto dalla documentazione di gara.

- le lavorazioni relative agli impianti idrico sanitari oggetto della richiesta rientrano nella categoria OS3, subappaltabile al 100%, e l'importo complessivo delle lavorazioni subappaltate nella medesima categoria risulta pari a circa il 58,25% del relativo importo di categoria, nel rispetto del limite previsto dalla documentazione di gara.

Rilevato che il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del titolo IV della parte V del D. Lgs. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Accertato che l'affidatario, ai sensi dell'art. 5 dell'119 D. Lgs. 36/2023:

- ha trasmesso con nota al protocollo n. 0035448 del 07/08/2026, il contratto di subappalto a questa stazione appaltante in cui è stato indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- ai sensi dell'art. 119, comma 11, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, come da contratto di subappalto e ricorrendone i presupposti, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al medesimo l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nell'ambito del subappalto;
- il contratto di subappalto suddetto è corredato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- le ditte hanno assunto gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- l'appaltatore ha dichiarato che non sussistono forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa subaffidataria;
- la ditta subaffidataria ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti e che le verifiche si sono concluse con esito positivo;
- il contratto di subappalto non esonera la ditta affidataria dalla responsabilità sull'esatta esecuzione del servizio;
- l'instaurando rapporto non incide sulle condizioni contrattuali fissate in sede di aggiudicazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 12, dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, il subappaltatore, per

le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

Dato atto che sono state osservate, nel caso in specie, le prescrizioni e le condizioni stabilite dall'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023;

Ritenuto pertanto di poter concedere la richiesta autorizzazione;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 adottata in data 28/11/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 adottata in data 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 28/03/2026 di approvazione del PIAO per il triennio 2026/2028;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

DETERMINA

Di autorizzare, secondo quanto indicato in premessa, l'operatore economico GRUPPO ITQ S.r.l. con sede in Spresiano (TV) - Via Della libertà 5/E, affidatario dei lavori di *“Realizzazione nuova palestra e spogliatoi a servizio della pista di atletica in localita' Beila”* a subappaltare alla ditta Hesse S.r.l., con sede in corso Andrea Podestà n. 12/b, Genova, l'esecuzione di opere di impiantistica meccanica ed elettrica, riconducibili alle categorie OS30, OS28 e OS3 per un importo presunto di € 175.000,00 (di cui € 3.500,00 per oneri della sicurezza) così suddiviso:

-	OS30	Impianti elettrici	€	96.103,76;
-	OS28	Impianti termici	€	33.580,49;
-	OS3	Impianti idrico sanitari	€	45.315,75.

Di dare atto che le lavorazioni oggetto della richiesta rientrano nei limiti subappaltabili previsti da Capitolato Speciale d'Appalto;

Di precisare che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 al quale si rimanda;

Di specificare inoltre che:

- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro;
- la ditta subaffidataria ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti e che le verifiche si sono concluse con esito positivo;
- ai sensi dell'art. 119, comma 11, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, come da contratto di subappalto e ricorrendone i presupposti, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al medesimo l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nell'ambito del subappalto;
- la ditta subappaltatrice ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovrà essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice;

Di dare atto che:

- non si è violato il disposto di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, così come indicato in premessa;
- il rapporto costituito tra la ditta subappaltatrice e la ditta affidataria non incide sulle condizioni determinate in sede di aggiudicazione;

Mondovì, li 02 ottobre 2026

DLP/FM/CV

IL DIRIGENTE
MAZZA FRANCESCO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa